

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

U.O. Coordinamento attività connesse alle
Commissioni della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

Prot. n° 14480

Roma, 19.12.2016

- Al Vice Presidente Maria Lo Bello
Delegato alle Conferenze

- All' Assessore Regionale all'Istruzione e alla
Formazione Professionale

- Al Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell'Istruzione e della
Formazione Professionale

- All' Assessore Regionale alla Famiglia, e alle
Politiche Sociali e al Lavoro

- Al Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale del lavoro dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle
attività formative

Ai Sigg. Dirigenti referenti
LORO SEDI

Oggetto: Report della riunione della Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca del 14 dicembre 2016, ore 15.30, presso la sede della Regione Toscana, Via Parigi, 11 Roma.

La Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, si è riunita il 14 dicembre 2016, alle ore 15.30, presso la sede della Regione Toscana, in via Parigi, 11, Roma.

Presenti alla riunione gli assessori delle Regioni: Toscana, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Calabria.

In videoconferenza: gli Assessori delle Regioni: Emilia Romagna, Veneto e Marche.

Presenti, inoltre, i referenti di Tecnostruttura, l'Avv. Arianna Borghetti, referente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome *e per la Regione Siciliana, Rosanna Fazio, del Dipartimento degli Affari Extraregionali - Sede di Roma.*

Prima di procedere con l'esame dei punti all'ordine del giorno, l'Assessore Aprea, della Regione Lombardia, comunica che, alla luce dei nuovi fatti occorsi dopo referendum del 4 dicembre u.s. e finito il processo di transizione, è necessario ridettare le competenze delle Regioni e cominciare a discutere con il nuovo Ministro all'Istruzione, su temi importanti, come ad esempio la delega sulla fascia 0-6 anni e le nuove forme di sussidiarietà per l'istruzione e la formazione professionale.

L'Assessore Aprea chiede alla coordinatrice di inviare una lettera al nuovo Ministro dell'Istruzione, esponendo le problematiche relative alla legge 13 luglio 2015, n. 107, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione per capire come ripartire dopo la fase del referendum.

La dott.ssa Grieco, della Regione Toscana, coordinatrice della Commissione Istruzione Lavoro Innovazione e Ricerca prende atto della richiesta formulata e procede all'esame dei punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta del 25 novembre 2016.

La Commissione all'unanimità approva il verbale delle sedute del del 25 novembre 2016.

2. Calendario scolastico 2016/17 – Scuole con orario scolastico settimanale articolato su cinque giorni.

La coordinatrice espone ai presenti la richiesta del sindacato CGIL-scuola, di invitare il Ministero dell'Istruzione ad indicare un numero di giorni validi per chi adotta l'orario scolastico su 5 giorni, dato che, per l'orario scolastico su sei giorni esiste una norma: il comma 3 dell'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che recita "*allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni all'anno*"

La Commissione non approva la richiesta del sindacato, poiché vige l'autonomia scolastica in materia di articolazione di orario scolastico.

3. Linee guida tirocini extracurricolari.

Il lavoro condotto dal coordinamento (All.1) intende rivedere, aggiornare ed integrare il contenuto delle Linee guida approvate il 24 gennaio 2013, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali e di affrontare adeguatamente anche le problematiche che hanno riguardato l'attuazione della misura "Tirocini" nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, anche in considerazione dei pareri delle Commissioni parlamentari sui decreti attuativi del Jobs Act, in particolare, laddove viene invitato il Governo a rafforzare la vigilanza sulla qualità e genuinità dei tirocini, per far emergere eventuali fittizie forme di lavoro subordinato.

La commissione rinvia la trattazione del punto per ulteriori approfondimenti.

4. Formazione relativa alla somministrazione alimenti e bevande: utilizzo della FAD.

I requisiti soggettivi per poter svolgere l'attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, di recepimento della Direttiva cd. "Bolkestein", che ha stabilito che la frequenza di un corso di formazione regionale per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande (SAB), fosse un titolo abilitativo, alternativo al possesso del diploma di scuola superiore/laurea attinente e all'esperienza professionale maturata.

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha inteso uniformare tale formazione abilitante per l'avvio/esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, individuando alcuni requisiti minimi, tra questi:

- Corsi di formazione per somministrazione di alimenti e bevande in materia di commercio di almeno 90 ore complessive;

•Almeno 45 ore di formazione su materie inerenti gli aspetti igienico-sanitari e la sicurezza del consumatore.

Sono sorte delle problematiche sull'utilizzo della modalità della formazione a distanza e/o per l'erogazione dei corsi di formazione poiché, in alcune Regioni, la modalità della formazione a distanza/e-learning è stata regolamentata mentre, in altre Regioni, non vi è una specifica disciplina.

Pertanto si è ritenuto necessario condurre un approfondimento volto ad indagare la possibilità di definire procedure standard per l'erogazione in modalità "Formazione a distanza" dei corsi di formazione per somministrazione di alimenti e bevande, intervenendo sul testo dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e inserendo eventuali specifiche legate alla necessità di uniformare l'utilizzo della formazione a distanza; lo stesso Accordo, al comma 8, dà la possibilità, su richiesta delle parti, di revisionarne i contenuti, per uniformare ulteriormente i corsi di formazione sul territorio nazionale.

La Commissione Attività Produttive - settore Commercio, nella riunione del 24 novembre 2016, ha espresso la volontà di condividere con la Commissione Istruzione Formazione e Lavoro una posizione unitaria per risolvere la criticità legata all'uso della formazione a distanza senza una disciplina uniforme.

La Commissione rinvia la trattazione del punto per ulteriori approfondimenti.

5. Attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER): modifica accordo.

Il gruppo di lavoro ristretto, costituito dalla Regioni Lombardia e Puglia, hanno proposto una modifica all'art. 5 dell'Accordo sancito in Conferenza il 12 giugno 2014 "*Standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili*" – ai sensi del D.Lgs. 28/2011, così emendato: l'aggiornamento è obbligatorio, a norma del comma 1, lett. f dell'allegato 4 al D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28.

Pertanto, coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 28/2011, sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni 3 anni.

La durata minima dell'aggiornamento è pari a 16 ore e può essere realizzato anche attraverso modalità FAD.

La frequenza del corso è obbligatoria al 100% ed al termine viene rilasciato un attestato secondo le disposizioni di ciascuna Regione.

Tutte le attività formative di aggiornamento realizzate dal 1° agosto 2013 assolvono gli obblighi formativi fino al 31 dicembre 2019.

La riformulazione dell'art. 5 dell'Accordo è tesa a proporre una data di scadenza uguale per tutte le attività di aggiornamento svolte in tutti i territori a partire dal 1° agosto 2013 (termine stabilito dalla norma nazionale).

In questo modo, tutte le attività di aggiornamento avranno la stessa scadenza al 31 dicembre 2019, in modo da allineare tutti i territori a quella data.

La Commissione approva la proposta di riformulazione.

La proposta verrà discussa nella prossima seduta della Conferenza Unificata.

6. Ammortizzatori in deroga.

Per l'utilizzo della flessibilità di cui al comma 6 bis dell'art. 44 del D.Lgs. 148/2016, le Regioni concordano che, con riferimento alle disposizioni contenute nel comma 6 bis dell'art. 44 del D.Lgs. 148/2016, le Regioni e P.A. comunichino che, in merito all'atto da emanare per definire l'utilizzo delle risorse destinate alle politiche attive entro il 31 dicembre 2016, potranno essere adottati atti di programmazione che indichino l'ammontare delle risorse da destinare alle politiche attive, la tipologia di azioni che si intendono realizzare e le caratteristiche dei potenziali beneficiari.

Infine, le Regioni richiamano la necessità di avviare, in tempi brevi, confronti tecnici con il Ministero del Lavoro e l'INPS, al fine di definire le modalità di impiego delle risorse e il loro circuito finanziario, in coerenza con le politiche attive adottate.

La Commissione approva.

7. Rinnovo contratti tempi determinati Centri per l'Impiego.

La Commissione concorda di riproporre in Conferenza delle Regioni e della P.A., l'inserimento, nella nuova legge di bilancio, di un emendamento sul rinnovo delle convenzioni, per consentire, anche nel 2017, la stipula e la proroga dei contratti a tempo determinato del personale a tempo determinato dei Centri per l'impiego.

8. Assegno di ricollocazione.

In merito alla sperimentazione dell'Assegno di ricollocazione, la Commissione decide di continuare il processo iniziato con l'ANPAL, mentre, per la definizione delle procedure da adottare per la sperimentazione sull'assegno di ricollocazione, ravvisa la necessità di un confronto fra l'ANPAL e Regioni.

La coordinatrice chiederà un incontro tecnico con il Presidente dell'Anpal per portare avanti la sperimentazione, poiché, alla luce dell'esito del referendum del 04 dicembre 2016, cambiano i

poteri operativi dell'ANPAL che dovrà riprogrammare le attività attraverso una Delibera programmatica da sottoporre al Ministro, riconoscendo l'autorevolezza delle Regioni in materia di lavoro ed iniziando a disegnare un modello conforme alla normativa prevista all'art. 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

Gli Assessori chiedono alla Coordinatrice una richiesta di incontro con il Ministro Poletti.

9. Comunicazione in merito all'inserimento nel DDL di Bilancio delle previsioni necessarie alla statizzazione degli Istituti Musicali ex-pareggiati ed al loro finanziamento.

La Commissione comunica che sarà richiesto in Conferenza un apposito finanziamento, da inserire nella legge di stabilità, per gli Istituti Musicali ex-pareggiati, per l'anno 2017.

10. Esame eventuali punti all'O.d.G. delle Conferenze Stato-Regioni ed Unificata

a) Proroga dei contratti a tempo determinato degli operatori dei Centri per l'impiego

(Si rimanda al punto 7).

b) Proposta di riformulazione dell'articolo 5 dell'Accordo sancito 12 giugno 2014 sullo "Standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili"– ai sensi del D. *del D.Lgs. 28/2011*

(Si rimanda al punto 5).

c) Proposta di modifica normativa in materia di esenzione IMU per gli immobili concessi a titolo gratuito alle agenzie regionali per il diritto allo studio o agli enti di ricerca.

Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 25 novembre 2016;

Alla riunione della IX Commissione del 25.11.2016, la coordinatrice ha illustrato la richiesta, sollecitata dalla Regione Puglia, di prevedere una modifica normativa che chiarisca l'esenzione dell'IMU per gli immobili concessi in comodato gratuito sia per le università che per le agenzie regionali per il diritto allo studio.

Sul tema è intervenuta anche una specifica interpretazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze che però non trova applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

La IX Commissione approva la richiesta di adozione della specifica norma interpretativa.

d) Finanziamento degli Istituti Superiori di Studi Musicali per l'anno 2017 e loro statizzazione.
(*Si rimanda al punto 5*).

Roma, 19 dicembre 2016

Il Referente

Rosanna Fazio

Firmato

Visto

Il Dirigente

Dott.ssa Margherita Cappelletti

Linee guida in materia di tirocini

ai sensi dell'articolo 1, commi 34 -36, legge 28 giugno 2012, n. 92

Premessa

1. Oggetto delle Linee guida
2. Durata del tirocinio
3. Soggetti promotori
4. Soggetti ospitanti
5. Condizioni di attivazione
6. Limiti numerici e premialità
7. Modalità di attivazione
8. Garanzie assicurative
9. Modalità di attuazione
10. Tutorship
11. Attestazione dell'attività svolta
12. Indennità di partecipazione
13. Monitoraggio
14. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria
15. Disposizioni finali e transitorie

Allegati

Premessa

Le Linee guida approvate con l'Accordo Stato -Regioni del 24 gennaio 2013 hanno definito un primo quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome in materia di tirocini extracurricolari.

A seguito dell'adozione delle Linee guida, tutte le Regioni e Province autonome hanno disciplinato la materia, la cui competenza spetta in via esclusiva alle Regioni e Province autonome.

Con le presenti Linee guida si intende rivedere, aggiornare ed integrare il contenuto delle Linee guida approvate il 24 gennaio 2013, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali e di affrontare adeguatamente anche le problematiche che hanno riguardato l'attuazione della misura "Tirocini" nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, nonché in considerazione dei pareri delle Commissioni parlamentari sui decreti attuativi del *Jobs Act*, in particolare laddove invitano il Governo a rafforzare la vigilanza sulla qualità e genuinità dei tirocini, per far emergere eventuali fittizie forme di lavoro subordinato.

Come le Linee guida del 24 gennaio 2013, anche le presenti sono state definite tenendo conto non soltanto dell'evoluzione normativa ma anche dei provvedimenti e delle disposizioni europee in materia di tirocini.

La Commissione europea nell'ambito della strategia Europa 2020 ha posto fra le sue priorità il tema della garanzia di qualità del tirocinio, in considerazione della sua caratteristica di strumento di orientamento professionale per i giovani e di primo accesso al mercato del lavoro.

La promozione di tirocini di buona qualità viene considerata elemento chiave per il conseguimento degli obiettivi della strategia di Europa 2020 poiché agisce sulla fluidità della transizione scuola -lavoro ed incrementa la mobilità geografica e settoriale, in particolare dei giovani.

Per queste ragioni il Consiglio dell'Unione europea ha ritenuto opportuno intervenire direttamente in materia con la *Raccomandazione su un quadro di qualità sui tirocini* ("A quality framework for traineeships") del 10 marzo 2014, mediante la quale gli Stati membri sono stati sollecitati ad intervenire legislativamente per garantire adeguati livelli qualitativi delle esperienze di tirocinio.

Nella Raccomandazione, che definisce il tirocinio come "un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuito o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare", vengono individuati gli standard minimi di qualità che i Paesi dell'Unione europea sono chiamati ad adottare nell'ambito delle rispettive normative in materia di tirocini: garantire la stipula di un contratto scritto di tirocinio; prevedere una definizione chiara degli obiettivi di apprendimento e di formazione; assicurare il rispetto dei diritti relativi alle condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti; individuare chiaramente i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte; stabilire una durata ragionevole delle esperienze di tirocinio; prevedere un adeguato riconoscimento dei tirocini.

Sotto questo profilo il quadro normativo italiano in materia di tirocini extracurricolari non soltanto risponde alle raccomandazioni dell'Unione europea, ma prevede elementi di tutela e garanzia del tirocinante ulteriori rispetto a quelli suggeriti dal Consiglio o dell'Unione europea.

1. Oggetto delle Linee guida

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.

Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.

Le Linee guida indicano alcuni *standard* minimi di carattere disciplinare la cui definizione lascia, comunque, inalterata la facoltà per le Regioni e Province autonome di fissare disposizioni di maggiore tutela.

Oggetto delle presenti Linee guida sono i tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:

- a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015 - compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- c) lavoratori a rischio di disoccupazione;
- d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
- e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs n. 24/2014.

Non rientrano tra le materie oggetto delle presenti Linee guida:

- I) i tirocini curricolari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- II) i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;
- III) i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
- IV) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante "Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica";

Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di:

- i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione";

Le presenti Linee guida rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.

2. Durata del tirocinio

Fermo restando l'assolvimento del diritto -dovere all'istruzione e alla formazione, l'età minima di accesso al tirocinio è determinata in relazione all'età minima di ingresso al lavoro, attualmente determinata a 16 anni ai sensi della legge Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006).

Commento [LS1]: Da verificare con il MIUR

La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurricolari:

1. non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c), d);
2. non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 1, lettera e). Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.

La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese.

Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.

Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

3. Soggetti promotori

I tirocini di cui al paragrafo 1), lett. a), b), c), d), e) possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati, individuati dalla normativa vigente, ferma restando la competenza di Regioni e Province Autonome ad integrare e modificare l'elenco:

- servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;

- soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i. ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 150/2015;
- Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Le Regioni e Province Autonome individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicità e visibilità nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, in accordo con le regioni e province autonome, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti *in house* ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco. Nella fattispecie, l'indennità di partecipazione è di norma stabilita nella misura minima di 300 euro.

Per l'attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono quelli di cui ai primi quattro alinea del presente paragrafo. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante.

4. Soggetti ospitanti

Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.

Le Regioni e Province Autonome possono ulteriormente specificare le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche.

Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso, ivi compreso il contratto di solidarietà difensivo, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.

Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti:

- licenziamento per superamento del periodo di comporta;
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- licenziamento per fine appalto;
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.

Al fine di favorire l'inserimento/reinserimento al lavoro, i tirocini delle presenti Linee Guida sono, di norma, promossi presso soggetti ospitanti di natura privata.

Commento [LT2]: Commissione IX

5. Condizioni di attivazione

Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI.

I tirocinanti non possono:

- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.

Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista al paragrafo 2. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.

6. Limiti numerici e premialità

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.

Per ospitare tirocinanti sono previsti le seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti.

Commento [LT3]: Commissione IX

- le unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante;
- le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- le unità operative con un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, con più di venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di ventisei dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento sopra prevista, è

subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, come di seguito riportato.

Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:

- un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocini nati attivati nei 24 mesi precedenti;
- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- quattro tirocini se hanno assunto almeno il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

I tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento.

Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento dei limiti di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.

Si possono svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

7. Modalità di attivazione

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, predisposte sulla base di modelli definiti dalle Regioni e Province Autonome, e strutturate, al minimo, secondo le seguenti sezioni:

- obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- modalità di attivazione;
- valutazione e attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate nelle presenti linee guida;
- monitoraggio;
- decorrenza e durata della convenzione;

Alla convenzione deve essere allegato un PFI per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello di cui all'allegato 1, che identifichi, *inter alia*, la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l'indennità, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015. Tale progetto va sottoscritto dai soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore.

Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, di cui al modello dell'allegato 2, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 1.1.

I tirocini di cui alle presenti Linee-guida, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante.

Il presente paragrafo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla

riabilitazione, di cui all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure.

8. Garanzie assicurative

Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.

Le Regioni e Province Autonome possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.

Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante, rientranti nel PFI.

9. Modalità di attuazione

Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza e dell'apprendimento nel tirocinio.

In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- fornire un'informazione preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
- provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 11;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
- contribuire al monitoraggio e al miglioramento dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e Provincia autonoma e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

I compiti del soggetto ospitante sono:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
- trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
- designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
- garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;

- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 11.

Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con il tutor.

Ai sensi del decreto legge n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio può essere regolato dalla normativa della regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale del datore di lavoro, previa comunicazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Anche in questo caso, il computo si effettua con riferimento all'unità operativa.

La disciplina che l'ente ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.

Commento [LT4]: Commissione IX

10. Tutorship

Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:

- elabora il PFI di cui al paragrafo 6 in collaborazione con il soggetto ospitante;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- provvede alla composizione del Dossier individuale di cui al paragrafo 6, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 11;
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.

Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente.

Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
- collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale di cui al paragrafo 6 nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 11.

Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
- garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

11. Attestazione dell'attività svolta

Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello di cui all'allegato 3. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.

Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, organizzati nel rispetto delle regolamentazioni degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Il PFI, il Dossier individuale e l'Attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale. Le Regioni che prevedono già il rilascio di attestazioni finali di tirocinio potranno mantenere le proprie procedure adattandole al processo e agli strumenti qui indicati.

12. Indennità di partecipazione

Sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 34 – 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio.

Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia, in relazione alla preponderante componente formativa della fase di avvio del tirocinio, si ritiene congrua un'indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto.

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.

Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità. L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento.

Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge n. 92 del 2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta

mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore della legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di rafforzamento.

Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (*cf.* art. 50, d.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

13. Monitoraggio

Le amministrazioni titolari promuovono un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per la valutazione *ex post* degli inserimenti lavorativi post tirocinio.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL promuovono il monitoraggio e la valutazione del tirocinio nel quadro dell'attività di monitoraggio di valutazione della riforma del mercato del lavoro previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, con il supporto di Inapp e Italia Lavoro, predispongono annualmente un *report* nazionale di analisi, di monitoraggio e valutazione dell'attuazione dei tirocini, sulla base dei dati disponibili a livello centrale e di quelli forniti annualmente dalle Regioni e Province Autonome.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.

14. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, le Regioni e le Province Autonome provvedono ad inserire apposite norme sanzionatorie per i seguenti casi.

Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolari alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell'organo individuato dalla Regione o Provincia Autonoma e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

Commento [LT5]: Commission e IX

Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.

In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'I.N.L.

Le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Nello specifico verranno adottate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

15. Disposizioni finali e transitorie

Le Regioni e Province autonome, laddove necessario, recepiscono con propri atti le presenti linee guida entro 6 mesi dalla data di adozione in sede di Conferenza Stato -Regioni.

